

Consorzio di Bonifica n° 4 Basso Valdarno
Via San Martino, 60 - 56100 Pisa



REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

(art. 93 commi 7bis, 7ter, 7quater e 7quinqies del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.)

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento definisce la disciplina per la costituzione, la gestione e la ripartizione del *“Fondo per la progettazione e l’innovazione”* previsto dall’art. 93, commi 7bis, 7ter, 7 quater e 7quinquies, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. In tale contesto il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno:
 - a) valorizza ed incentiva le professionalità tecniche in organico incaricate di redigere gli atti di progettazione interna in materia di opere pubbliche;
 - b) dà attuazione alle modalità ed ai criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa in merito alla ripartizione degli incentivi destinati al Responsabile Unico del Procedimento, ai Progettisti, ai Tecnici e Collaboratori Amministrativi;
 - c) assolve all’esigenza di promuovere consistenti risparmi di spesa pubblica.

2. Gli incentivi per la progettazione interna sono ripartiti, **con esclusione del personale con qualifica dirigenziale**, tra i dipendenti dell’Ente cui sono attribuiti gli incarichi di responsabile del procedimento, di redazione del progetto, di redazione del piano della sicurezza, di direzione dei lavori, di collaudo, nonché ai loro collaboratori qualificati. Gli incentivi corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
 - *“Legge”* il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
 - *“Fondo per l’innovazione”*, la quota percentuale degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro, destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’Ente e dei servizi ai cittadini;
 - *“Fondo per la progettazione interna”*, la quota percentuale degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro, destinata all’incentivazione e valorizzazione economica dei contributi forniti dal R.U.P., dai Progettisti, dai Tecnici e Collaboratori Amministrativi;
 - *“Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.)”*, il dipendente dell’Ente nominato dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e dell’art.38 dello Statuto Consortile, per presidiare le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione;
 - *“Progettisti”* i soggetti - dipendenti dell’Ente - in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell’attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. I *“Progettisti”* sottoscrivono gli elaborati finali predisposti direttamente e/o dai propri collaboratori amministrativi;
 - *“Tecnici qualificati”* i soggetti - dipendenti dell’Ente - in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell’attività di progettazione, di verifica dei livelli progettuali, direzione lavori, del coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, del collaudo tecnico amministrativo e statico;

- *“Collaboratori Tecnici”* i soggetti - dipendenti dell’Ente - che, in possesso di adeguata qualificazione professionale, contribuiscono direttamente alle attività affidate dei tecnici qualificati, che pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza e coordinamento redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli assumono la responsabilità dell’esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell’ambito delle competenze del profilo professionale, oltre che i tecnici che, pur non firmando alcun elaborato, partecipano direttamente mediante contributo intellettuale e materiale all’attività del Responsabile del Procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza,, alla direzione lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente di riferimento ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
- *“Collaboratori Amministrativi”* i soggetti - dipendenti dell’Ente - che, in possesso di adeguata qualificazione professionale, contribuiscono direttamente alle attività affidate al R.U.P. ed agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo. I *“Collaboratori Amministrativi”* sono responsabili, direttamente e congiuntamente al delegante, delle attività loro affidate e dei relativi esiti. Siglano e sottoscrivono gli elaborati predisposti direttamente.

ART. 3

Ambito oggettivo d’applicazione

1. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo devono essere rispettati i seguenti requisiti:
 - a) erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi tassativamente indicati dalla norma (responsabile del procedimento, verificatore, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo e loro collaboratori);
 - b) riferimento all’aggiudicazione ed esecuzione “di un’opera o un lavoro”, ovvero con esclusione di forniture e servizi;
 - c) ammontare complessivo non superiore al due per cento.
2. Non è previsto alcun compenso nel caso in cui l’iter della procedura d’appalto dell’opera o del lavoro non sia giunto, quantomeno, alla fase della pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere d’invito.
3. L’erogazione dell’incentivo non spetta in caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 4

Fondo per la progettazione e l’innovazione

1. L’incentivo di cui al D. Lgs. 163/06, commi 5 e 6, è costituito da una somma massima pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’asta, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall’appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell’I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

2. Le somme che confluiscono nel complessivo “Fondo per la progettazione e l’innovazione” sono definite come segue:
 - Importo posto a base di gara fino ad € 1.500.000,00: 2% (= fino ad € 30.000,00);
 - Importo posto a base di gara compreso tra € 1.500.000,01 ed € 5.000.000,00: € 30.000,00 + 1,5% importo eccedente € 1.500.000,00 (= fino ad € 82.500,00);
 - Importo posto a base di gara compreso tra € 5.000.000,01 ed € 10.000.000,00: € 82.500,00 + 1,1% importo eccedente € 5.000.000,00 (= fino ad € 137.500,00);
 - Importo posto a base di gara oltre € 10.000.000,01: € 137.500,00 + 0,6% importo eccedente € 10.000.000.
3. L’impegno di spesa delle somme destinate al “Fondo per la progettazione e l’innovazione” è sempre antecedente all’adozione degli atti di utilizzo.

Art. 5

Fondo per l’innovazione

1. All’interno del complessivo “Fondo per la progettazione e l’innovazione”, le somme che confluiscono nel “Fondo per l’innovazione” sono definite come segue:
 - importo posto a base di gara fino ad € 1.500.000,00: 20% del 2% (= fino ad € 6.000,00), eventualmente ridefinito ai sensi di quanto specificato nel precedente art. 3, comma 2;
 - importo posto a base di gara compreso tra € 1.500.000,01 ed € 5.000.000,00: € 6.000,00 + 20% del 1,5% importo eccedente € 1.500.000,00 (= fino ad € 16.500,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 5.000.000,01 ed € 10.000.000,00: € 16.500,00 + 20% del 1,1% importo eccedente € 5.000.000,00 (= fino ad € 27.500,00);
 - importo posto a base di gara oltre € 10.000.000,01: € 27.500,00 + 20% del 0,6% importo eccedente € 10.000.000.
2. Il “Fondo per l’innovazione” è eventualmente ed ulteriormente incrementato dalle somme indicate al comma 10 del successivo art. 7.
3. L’impegno di spesa delle somme destinate al “Fondo per l’innovazione” è sempre antecedente o contestuale all’adozione degli atti di utilizzo.
4. Le somme che costituiscono il “Fondo per l’innovazione” si consolidano finanziariamente e sono utilizzabili in termini di spesa solamente a conclusione del processo di realizzazione dell’opera o lavoro pubblico ed in ogni caso dopo che l’Ente finanziatore avrà accreditato al Consorzio una quota parte del finanziamento sufficiente alla copertura della relativa spesa. Acquisita la spendibilità, tali somme confluiscono nei piani e programmi finalizzati all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’Ente e dei servizi ai cittadini. Annualmente è pubblicata sul sito web istituzionale la quantificazione del fondo, nonché un consuntivo delle somme spese, indicandone il tipo di utilizzo.

Art. 6

Fondo per la progettazione interna

1. All'interno del complessivo "Fondo per la progettazione e l'innovazione", le somme che confluiscono nel "Fondo per la progettazione interna" sono definite come segue:
 - importo posto a base di gara fino ad € 1.500.000,00: 80% del 2% (= fino ad € 24.000,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 1.500.000,01 ed € 5.000.000,00: € 24.000,00 + 80% del 1,5% importo eccedente € 1.500.000,00 (= fino ad € 66.000,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 5.000.000,01 ed € 10.000.000,00: € 66.000,00 + 80% del 1,1% importo eccedente € 5.000.000,00 (= fino ad € 110.000,00);
 - importo posto a base di gara oltre € 10.000.000,01: € 110.000,00 + 80% del 0,6% importo eccedente € 10.000.000.
2. È prevista la possibilità, per i progetti di importo superiore ad € 1.500.000,00, di attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo (2%) qualora venga attestata dal Responsabile del Procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:
 - multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
 - accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti in fase di sopralluogo;
 - soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
 - progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità dei calcoli tecnici e computistici occorrenti.
3. Nel caso intervengano incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, i fondi incentivanti indicati nel precedente comma 1 sono ridotti nella pari misura percentuale. In merito alle penalità relative all'incremento dei costi, rispetto al progetto esecutivo, non sono da computare quelle rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 132, comma 1, (ad esclusione della lett. e) e quelle di cui all'art. 132, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. Per le attività di progettazione la penalità per incremento dei costi può riguardare esclusivamente eventuali riserve dell'ente riferite a carenze progettuali.
4. Nel caso intervengano incrementi dei tempi previsti per il completamento dell'opera o lavoro fino a tre mesi, i fondi incentivanti indicati nel precedente comma 1 sono ridotti nella misura del 3%. Tale misura di riduzione è progressivamente aumentata di un punto percentuale per ogni mese di ulteriore ritardo. In merito al rispetto dei tempi non sono computate le sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) ed e-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (oltre ai casi di sospensione legittima dovuti ad eventi eccezionali es. terremoti, nevicate eccezionali e quant'altro che non permetta l'apertura o la praticabilità del cantiere). Non sono, inoltre, computate quali penalità le varianti c.d. migliorative di cui all'art. 132, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. Per le attività di progettazione, le penalità applicate sul rispetto dei tempi riguardano esclusivamente il caso di ritardi attribuibili a carenze progettuali.
5. Le somme destinate al "Fondo per la progettazione interna" sono previste nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione all'interno del Quadro Economico del relativo progetto. Dette somme devono essere previste sin dalla redazione del progetto preliminare,

mentre l'impegno economico in contabilità deve essere assunto in sede di approvazione del progetto definitivo.

6. Le somme di cui al comma 1 si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota d'oneri riflessi a carico dell'Ente.
7. In caso di affidamento parziale della progettazione, della Direzione Lavori a professionisti esterni il fondo sarà decurtato proporzionalmente alla quota d'attività affidata all'esterno; la percentuale viene calcolata effettuando il rapporto tra il valore dell'attività affidata all'esterno ed il valore dell'intera attività, computato, ipotizzando un affidamento esterno completo, valorizzato secondo i criteri di cui al Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143.
8. Nel caso d'affidamento completo all'esterno del progetto o della Direzione Lavori il fondo rimarrà costituito per la quota parte relativa al Responsabile del Procedimento e al personale del relativo Ufficio, nonché per gli altri compiti svolti internamente e di cui agli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.
9. Nel caso d'affidamento completo all'esterno di ogni attività di progettazione, di Direzione Lavori, di Coordinamento della Sicurezza e di ogni altra attività finalizzata alla realizzazione dell'opera, non verrà riconosciuta la corresponsione dell'incentivo relativa al Responsabile del Procedimento e al personale del relativo Ufficio.
10. Le somme decurtate di cui ai precedenti commi, corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del previsto accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti costituiscono economie del progetto.
11. Le somme che costituiscono il complessivo "Fondo per la progettazione interna" si consolidano finanziariamente e sono utilizzabili in termini di spesa solamente a conclusione delle sottofasi di realizzazione dell'opera o lavoro pubblico, intendendo per sottofase la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo, ed in ogni caso dopo che l'Ente finanziatore avrà accreditato al Consorzio una quota parte del finanziamento sufficiente alla copertura della relativa spesa.

Art. 7

Ripartizione del fondo incentivante

1. La ripartizione degli incentivi tiene conto del diverso grado di professionalità, responsabilità ed impegno in capo ai dipendenti dell'Ente, derivante dall'attribuzione dei seguenti incarichi:
 - a) il Responsabile del Procedimento
 - b) il Verificatore si identifica, di norma, tra i tecnici degli Uffici Tecnici del Consorzio e deve essere in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto;
 - c) i Progettisti: si identificano di norma nei tecnici degli Uffici Tecnici del Consorzio e devono essere in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia del progetto che deve essere redatto (ingegneri, architetti, geologi, agronomi e forestali, geometri, periti); essi sottoscrivono il progetto assumendone la responsabilità professionale.
 - d) il Direttore dei Lavori: si identifica, di norma, tra i tecnici degli Uffici Tecnici del Consorzio e deve essere in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto.
 - e) il Collaudatore: è nominato, quando ciò risulta necessario in conformità alle disposizioni di legge ed all'entità e tipologia dei lavori, di norma tra i tecnici degli Uffici Tecnici del

Consorzio; deve possedere gli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto. La figura del Collaudatore può coincidere con quella di Direttore Lavori e di altre figure facenti parte del nucleo di progettazione nei limiti previsti dalla legge.

- f) il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: si identifica, di norma, tra i tecnici degli Uffici Tecnici del Consorzio e deve essere in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto.
- g) il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: si identifica, di norma, tra i tecnici degli Uffici Tecnici del Consorzio e deve essere in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto.
- h) i Collaboratori tecnici: si identificano nel personale tecnico di supporto al Responsabile del Procedimento e di sostegno alla progettazione, alla Direzione Lavori ed al Collaudo e, di norma, fanno parte degli Uffici Tecnici del Consorzio.
- i) i Collaboratori amministrativi: si identificano nel personale amministrativo di supporto al Responsabile del Procedimento.
2. Lo stesso dipendente può essere chiamato a svolgere più ruoli o parti di essi in relazione alle peculiarità dei progetti, delle competenze e delle esigenze del servizio.
3. I predetti incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'Ente solo se sia accertato che non si disponga di professionalità adeguate nel proprio organico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze e tale carenza non sia altrimenti colmabile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane.
4. Il complessivo fondo incentivante è ripartito sulla base delle percentuali indicate nella seguente Tabella:

Fasi	Figure	Minimo	Medio	Massimo
RUP		6%	10%	14%
UFFICIO DEL RUP		4%	6%	8%
PROGETTAZIONE				
<i>PRELIMINARE</i>				
	Progettisti	7%	8%	9%
	Collaboratori	1%	2%	3%
	Verificatore	1%	2%	3%
<i>DEFINITIVA</i>				
	Progettisti	11%	16%	19%
	Collaboratori	2%	3%	4%
	Verificatore	2%	4%	4%
<i>ESECUTIVA</i>				
	Progettisti	3%	4%	5%
	CSP	3%	3%	5%
	Collaboratori	1%	1%	2%
	Verificatore	1%	1%	2%

ESECUZIONE				
	Direttore dei Lavori	13%	17%	21%
	Ufficio Direzione Lavori	5%	8%	9%
	CSE	7%	9%	10%
COLLAUDO				
	Collaudatore	5%	6%	7%

5. I Collaboratori Amministrativi si identificano nel personale amministrativo di supporto al Responsabile del Procedimento.
6. Il Direttore d'Area cui fa riferimento l'intervento in oggetto, sentito il Responsabile del Procedimento se persona diversa, costituisce il nucleo per la quota dell'incentivo, calcolato sull'importo dei lavori a base d'asta individuando gli incaricati delle singole attività e predeterminando l'importo dell'incentivo per ognuno di essi.
7. Qualora il Direttore d'area cui fa riferimento non disponga diversamente, la percentuale da riconoscere alle singole figure sarà quella riportata nella colonna "medio" della Tabella di cui al comma 5 del presente articolo. È, tuttavia, facoltà del dirigente riconoscere delle maggiorazioni e delle decurtazioni alle percentuali in base alla complessità delle singole fasi, pur rimanendo in ogni caso all'interno dei valori estremi indicati rispettivamente nelle colonne "minimo" e nella colonna "massimo" della Tabella di cui al comma 5 del presente articolo.
8. Qualora una o più delle figure previste nella colonna "Figure" della Tabella di cui al comma 5 del presente articolo non fosse ricoperta perché non necessaria o in quanto il relativo incarico è stato affidato esternamente, la percentuale complessiva dell'incentivo alla progettazione non dovrà superare il 90%.
9. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno, in quanto affidate a personale esterno all'organico del Consorzio, ovvero prive del previsto accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti costituiscono economie.
10. In caso di affidamento parziale della progettazione, della Direzione Lavori a professionisti esterni il fondo sarà decurtato proporzionalmente alla quota d'attività affidata all'esterno; la percentuale viene calcolata effettuando il rapporto tra il valore dell'attività affidata all'esterno ed il valore dell'intera attività, computato, ipotizzando un affidamento esterno completo, secondo i criteri di cui al Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143.
11. Nel caso d'affidamento completo all'esterno del progetto o della Direzione Lavori il fondo rimarrà costituito per la quota parte relativa al Responsabile del Procedimento e al personale del relativo Ufficio, nonché per gli altri compiti svolti internamente di cui al presente Regolamento.
12. Qualora uno o più ruoli, per le motivazioni che devono essere esplicitate nell'atto di conferimento dell'incarico, siano coperti da personale con qualifica dirigenziale, la corrispondente quota parte di incentivo non potrà essere liquidata ma andrà ad incrementare il "*Fondo per l'innovazione*" di cui al precedente art. 5.
13. Nel caso il Direttore d'Area rilevi delle negligenze o delle lacune nello svolgimento dell'attività affidata al singolo dipendente provvede a redigere la proposta di abbattimento del compenso incentivante previsto.
14. Con la medesima proposta di abbattimento del compenso incentivante previsto, il Direttore d'Area può proporre anche modifiche o revoche degli incarichi assegnati e contestualmente

proporre l'attribuzione dell'incentivo al nuovo soggetto che abbia svolto le attività nel frattempo.

Art. 8

Affidamento degli incarichi al personale interno

1. L'attività di progettazione non costituisce attività di libera professione, bensì modalità di svolgimento delle prestazioni proprie del ruolo professionale nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente. In quanto ricompresa nel complesso delle attività richieste al dipendente, l'attività di progettazione è, salvo eccezione motivata ai sensi di legge, affidata alle professionalità in organico ed è svolta di norma all'interno dell'orario di lavoro contrattuale.
2. Gli atti di conferimento al personale interno degli incarichi di R.U.P. sono adottati con atto del Direttore Generale, e riguardano di norma i Dirigenti od i Quadri.
La nomina viene effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) valorizzazione e coinvolgimento di tutti i dipendenti in possesso delle necessarie qualifiche, delle competenze e capacità professionali;
 - b) valutazione delle eventuali incompatibilità e dei conflitti d'interesse;
 - c) rotazione degli incaricati;
 - d) distribuzione omogenea dei carichi di lavoro in capo ai dipendenti incaricati rispetto a quelli in capo alla restante dotazione organica.
3. Il Direttore d'Area, su proposta del R.U.P. se persona diversa:
 - a) nomina gli incaricati della redazione dei vari livelli progettuali, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo;
 - b) costituisce il nucleo per la quota dell'incentivo, calcolato sull'importo dei lavori a base d'asta individuando gli incaricati delle singole attività e predeterminando l'importo dell'incentivo per ognuno di essi, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art.7;
 - c) individua i collaboratori amministrativi del R.U.P., nonché degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, specificandone la quota incentivante attesa;
 - d) specifica quali attività principali e/o di collaborazione amministrativa sono eventualmente attribuite a professionisti esterni all'Ente;
 - e) specifica la previsione del tempo lavoro necessario alle professionalità in organico per svolgere gli incarichi attribuiti, nonché della ripartizione delle incentivazioni;
 - f) adotta il cronoprogramma delle attività, ai sensi e per gli effetti disposti nel comma 4 del precedente art. 6;
 - g) cura la tempestiva attivazione delle strutture coinvolte e dei soggetti interessati dall'esecuzione delle prestazioni, al fine di computare i tempi di svolgimento delle prestazioni, ai sensi e per gli effetti disposti nel comma 4 del precedente art.6.
4. La sussistenza e l'impegno di spesa delle somme destinate all'incentivazione è sempre antecedente all'adozione dell'atto di conferimento al personale interno degli incarichi oggetto del presente regolamento.

5. Le coperture assicurative dei dipendenti coinvolti nelle attività oggetto del presente sono attivate in osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa e nei contratti di lavoro vigenti.

Art. 9

Compiti del Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.)

1. Fermi restando i compiti previsti dalla Legge, il R.U.P.:
 - a) propone al Direttore d'Area, se persona diversa, le modifiche d'incarico che dovessero rendersi necessarie nel corso delle attività;
 - b) propone al Direttore d'Area, se persona diversa, l'eventuale necessità di inserire figure professionali esterne all'ente, quantificando la contestuale riduzione della relativa quota percentuale del fondo incentivante;
 - c) monitora le attività svolte, con particolare riferimento alla qualità degli elaborati, delle prestazioni ed al rispetto dei tempi richiesti;
 - d) propone al Direttore d'Area, se persona diversa, la misura e la liquidazione degli incentivi al verificarsi delle condizioni di cui al successivo art. 10, tramite apposita relazione di rendicontazione. Tale relazione evidenzia e qualifica sempre l'eventuale sussistenza di prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente;
 - e) in osservanza del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, esprime direttamente o propone la valutazione dei dipendenti incaricati delle attività di progettazione interna.

Art. 10

Liquidazione degli incentivi

1. L'erogazione degli incentivi è disposta, di norma, secondo le seguenti modalità:
 - per la fase progettuale (vari livelli in funzione dell'incarico affidato) entro 30 gg a partire dall'avvio della fase di gara;
 - per la fase d'esecuzione, completata l'esecuzione delle opere, a conclusione delle attività di direzione dei lavori, contestualmente all'emissione del conto finale dei lavori;
 - per la fase di collaudo a conclusione delle attività di collaudo delle opere o dei lavori (relazione su conto finale e certificato di regolare esecuzione), contestualmente alla determina di approvazione del collaudo e liquidazione finale.
2. L'erogazione degli incentivi è disposta dal Direttore d'Area, su proposta del R.U.P., se persona diversa, ed acquisita la relazione di rendicontazione indicata al precedente art. 9, lett.d).
3. La Determinazione del Direttore d'Area con la quale vengono liquidati gli incentivi:
 - richiama la Determinazione di affidamento degli incarichi e le gli eventuali atti successivi di modifica ed integrazione;
 - evidenzia e qualifica sempre l'eventuale sussistenza di prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, specificandone gli effetti in applicazione delle prescrizioni indicate al precedente art. 6, comma 7 e ss.;
 - certifica l'osservanza o meno dei costi previsti per il completamento dell'opera o lavoro, specificandone gli effetti in applicazione delle prescrizioni indicate al precedente art. 6, comma 3;

- certifica l'osservanza o meno dei tempi previsti per il completamento dell'opera o lavoro, specificandone gli effetti in applicazione delle prescrizioni indicate al precedente art. 6, comma 4;
 - richiama le eventuali precedenti Determinazioni con cui si è proceduto alla progressiva liquidazione di incarichi affidati a personale esterno all'organico del Consorzio;
 - attesta la legittimità degli emolumenti liquidati alla luce delle prescrizioni di legge, regolamento, contratti collettivi di lavoro ed orientamento interpretativo e giurisprudenziale delle autorità pubbliche deputate al presidio sulla trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, con particolare riferimento alle prestazioni incentivate svolte prima della data di entrata in vigore della L.114/2014;
 - attesta la verifica sull'osservanza del non superamento del limite massimo degli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni;
 - è assoggettata al rispetto di tutti i requisiti ed obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla Legge ed autonomamente regolamentati dall'Ente.
4. La Determinazione con la quale vengono liquidati gli incentivi è corredata da una nota sottoscritta dal RUP con la quale si dà conto del quadro di riepilogo complessivo delle attività svolte, internamente ed esternamente, dei contributi e delle relative somme assegnate.

Art. 11

Relazione periodica sull'applicazione del regolamento – Trasparenza

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Direttore Generale redige ed invia al Presidente del Consorzio una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:
 - l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
 - l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
 - eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.
2. In analogia alle altre voci di retribuzione accessoria, anche i compensi incentivanti derivanti dalla gestione del "*Fondo per la progettazione interna*" sono pubblicati annualmente sul sito web istituzionale, nell'apposita sezione di "*Amministrazione Trasparente*".

Art. 12

Disposizioni transitorie. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento si applica agli interventi per cui non sia stata svolta nessuna attività prima della data di entrata in vigore della L. 114/2014.
2. Il presente regolamento si applica, altresì, agli interventi per cui siano state svolte delle attività prima della data di entrata in vigore della L. 114/2014, con riferimento alle attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti successivamente alla data di entrata in vigore della L.

114/2014, previa asseverazione del Responsabile del Procedimento sulle attività effettivamente liquidabili di cui all'art.10 comma 3 sulla base dei Regolamenti vigenti nei tre Consorzi soppressi.

3. Per i rimanenti interventi, ovvero quelli per i quali tutte le attività siano state svolte prima della data di entrata in vigore della L. 114/2014, continueranno ad applicarsi i Regolamenti vigenti nei tre Consorzi soppressi. Per i medesimi interventi, i dirigenti a cui è stata attribuita anche la funzione di RUP hanno diritto alla corresponsione dell'incentivo maturato.
4. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione assembleare di approvazione e dalla sua entrata in vigore sostituisce tutte le precedenti analoghe disposizioni vigenti nell'Ente.